

Allegato 1

NOVITA' IN MERITO ALLE NUOVE PROCEDURE PER L'UTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Il Regolamento sulle terre e rocce da scavo, di cui al D.M. 10 agosto 2012 n. 161, entrerà in vigore dal 6 ottobre 2012.

Da questa data risulta abrogato l'art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e di conseguenza gli adempimenti ad esso correlati, come la redazione del Piano Scavi.

Ne consegue che **dal 6 ottobre 2012** non sarà più possibile utilizzare la vecchia modulistica prevista per il vecchio Piano Scavi ma si dovrà redigere un nuovo documento denominato "Piano di Utilizzo".

Dato che il Regolamento non presenta alcun modulo di riferimento, ma si limita a fornire solo delle indicazioni in merito ai contenuti, Assimpredil Ance ha appositamente realizzato per le imprese un fac-simile di Piano di Utilizzo, che si trasmette in allegato (vedi Allegato 3).

Nelle note successive vengono schematizzate in forma di quesito/risposta le disposizioni relative alla nuova disciplina di gestione dei materiali da scavo fissata dal nuovo Regolamento.

PIANO DI UTILIZZO

Che cos'è il Piano di Utilizzo?

Il Piano di Utilizzo è il documento che attesta che i materiali da scavo derivanti dalla realizzazione di opere o attività manutentive (di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) del presente Regolamento) saranno utilizzati, nel corso dello stesso (cioè IN SITO) o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione (cioè FUORI SITO), da parte del produttore o di terzi purché esplicitamente indicato nel Piano di Utilizzo.

Chi deve presentare il Piano di Utilizzo?

A differenza di quanto previsto nel vecchio art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, il quale prevedeva diversi soggetti in base ai 3 ambiti di produzione dei materiali da scavo (cioè DIA, Permesso di Costruire, Lavori Pubblici), il nuovo Regolamento prevede che il Piano di Utilizzo debba essere presentato da un proponente, il quale può essere, a titolo esemplificativo, il committente dell'opera, il progettista dell'opera, il legale rappresentante dell'impresa che eseguirà gli scavi o un suo delegato, l'immobiliarista, ecc...

A chi e quando deve essere presentato il Piano di Utilizzo?

Il Piano di Utilizzo deve essere presentato all'Autorità competente **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera oppure **in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera**.

Per opera si deve intendere il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica (secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 1 lettera a) del Regolamento).

Chi è l'Autorità competente?

L'Autorità in questione è l'ente che autorizza la realizzazione dell'opera (cioè il Comune nel cui territorio si trova il sito di produzione del materiale da scavo) oppure, per le opere soggette a valutazione ambientale, il Ministero dell'Ambiente o la Regione. La Regione ha facoltà di richiedere all'ARPA la verifica della qualità ambientale del materiale da scavo.

Come deve essere redatto il Piano di Utilizzo?

Il Piano di Utilizzo deve indicare i siti che produrranno i materiali da scavo, i siti dove questi materiali saranno riutilizzati, le caratteristiche dei materiali, le modalità di trasporto ed eventualmente, i depositi temporanei dei materiali in questione.

Il Piano di Utilizzo deve essere redatto in conformità all'Allegato 5 del Regolamento oppure utilizzando il format predisposto dagli uffici di Assimpredil Ance, che si trasmette in allegato (vedi Allegato 3).

Cosa bisogna allegare al Piano di Utilizzo?

Il Piano di Utilizzo è completato dai seguenti allegati:

- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, firmata dal legale rappresentante della persona giuridica o dalla persona fisica proponente l'opera, che attesti la sussistenza di tutti i requisiti che consentono di dichiarare che il materiale da scavo è un sottoprodotto (art. 4 comma 1 del Regolamento);
- il titolo autorizzativo dell'opera o dell'attività manutentiva (se il proponente ne è già in possesso);
- una relazione di dettaglio di tutti i siti di produzione e destinazione che contenga inquadramento territoriale, urbanistico attuale e futuro, geologico e idrogeologico, attività pregresse, piano di campionamento e caratterizzazione chimico-fisica del materiale da scavo.

Come devono essere fatte le procedure di campionamento e caratterizzazione del materiale da scavo?

Per le procedure di campionamento occorre fare riferimento a quanto indicato negli Allegati 1 e 2 del Regolamento, mentre per le procedure di caratterizzazione chimico-fisica e accertamento delle qualità ambientali occorre fare riferimento all'Allegato 4 del Regolamento medesimo.

Come deve essere trasmesso il Piano di Utilizzo?

La trasmissione del Piano di Utilizzo può avvenire, a scelta del proponente, per via telematica o tramite raccomandata con r/r. Se detto modello è invece consegnato a mano agli Uffici Comunali deve essere redatto in duplice copia per poter far apporre il timbro di protocollo d'avvenuta consegna. Per quanto riguarda il Comune di Milano l'ufficio a cui presentare detto modulo è l'Ufficio Piano Scavi, mentre per gli altri Comuni l'ufficio a cui fare riferimento è lo Sportello Unico dell'Edilizia.

Cosa deve fare l'impresa dopo aver presentato il Piano di Utilizzo?

Il Comune, entro 90 giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo o delle eventuali integrazioni, approva il Piano di Utilizzo o lo rigetta.

Ai sensi del comma 3, dell'art. 5 del Regolamento, decorso il sopra menzionato termine di 90 giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo al Comune oppure delle eventuali integrazioni, il proponente **può procedere** a gestire il materiale da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo stesso, fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.

In caso di diniego è fatta salva la facoltà per il proponente di presentare un nuovo Piano di Utilizzo.

Qual è la validità temporale del Piano di Utilizzo?

Il Piano di Utilizzo definisce la durata di validità del piano stesso. Decorso tale termine temporale, il Piano di Utilizzo cessa di produrre effetti ai sensi del presente Regolamento.

Salvo deroghe espressamente motivate dall'Autorità competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori deve avvenire entro 2 anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo.

Allo scadere dei termini temporali indicati nel Piano di Utilizzo, viene meno la qualifica di sottoprodotto e il materiale da scavo deve essere gestito come rifiuto.

Quali sono le disposizioni nel caso di “situazioni di emergenza”?

In situazioni di emergenza dovute a cause di forza maggiore (ad es. catastrofi naturali, incidenti, ecc..., di cui al comma 1 dell'art. 6 del Regolamento) unitamente alla Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il proponente è obbligato a presentare anche il Piano di Utilizzo **entro 15 giorni** dalla data di inizio dei lavori.

Dove e per quanto tempo deve essere conservato il Piano di Utilizzo?

Il Piano di Utilizzo di cui all'articolo 5 del Regolamento nonché le dichiarazioni rese conformemente all'articolo 6 del Regolamento, devono essere conservati **presso il sito di produzione** del materiale escavato o **presso la sede legale** del proponente e, se diverso, anche presso la sede legale dell'esecutore.

Tutta la documentazione deve essere conservata per **5 anni** e resa disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta. Copia di tale documentazione deve essere conservata anche presso l'Autorità competente.

È possibile fare delle modifiche/integrazioni/aggiornamenti al Piano di Utilizzo?

L'art. 8 del Regolamento prevede dei casi di “**modifica sostanziale**” per i quali vige l'obbligo per il proponente di effettuare un aggiornamento del Piano di Utilizzo.

Costituisce modifica sostanziale:

- a) l'aumento del volume in banco oggetto del Piano di Utilizzo in misura superiore al 20%;
- b) la destinazione del materiale escavato ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo;
- c) la destinazione del materiale escavato ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo;
- d) la modifica delle tecnologie di scavo.

Nei casi sopra individuati il Piano di Utilizzo deve essere aggiornato **entro 15 giorni dal momento in cui sia intervenuta la variazione**. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica del materiale escavato come sottoprodotto e ritorna ad essere un rifiuto.

Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), in attesa del completamento della procedura di aggiornamento del Piano di Utilizzo, il materiale escavato non può essere destinato ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo e non potrà essere escavato con tecnologie diverse da quelle previste dal Piano di Utilizzo medesimo.

TRASPORTO DEL MATERIALE DA SCAVO

Un punto decisivo nella nuova gestione dei materiali da scavo è la **fase di trasporto**, per la quale è stato predisposto un **nuovo documento** che deve accompagnare l'uscita del materiale da scavo dal sito di produzione. Il nuovo documento di trasporto da utilizzare è fissato dall'Allegato 6 del Regolamento.

Come deve essere redatto il Documento di Trasporto?

La documentazione è predisposta **in triplice copia**, una per l'esecutore, una per il trasportatore e una per il destinatario. Qualora il proponente e l'esecutore siano diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata presso il proponente (cioè colui che ha presentato il Piano di Utilizzo).

Tale modulo, dovrà essere inviato all'Autorità competente (cioè al Comune) prima della fase di trasporto e dovrà indicare le generalità della stazione appaltante, la ditta appaltatrice, la ditta che trasporta il materiale, la ditta che riceve il materiale, il luogo di destinazione, la targa del mezzo utilizzato, il sito di provenienza, data e ora del carico, la quantità e la tipologia di materiale trasportato.

Per quanto tempo devono essere conservati i Documenti di Trasporto?

I predetti soggetti devono conservare il Documento di Trasporto per **5 anni** e tutta la documentazione deve essere resa disponibile, in qualunque momento, all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta.

Il Documento di Trasporto può essere equipollente ad altri documenti?

Il Documento di Trasporto di cui all'Allegato 6 del Regolamento è equipollente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale 30 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2009, alla **scheda di trasporto** prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni.

Si potrà utilizzare in alternativa al citato Documento di Trasporto il comune DDT fiscale?

Il Regolamento sulle terre e rocce da scavo con l'art. 11 e con l'Allegato 6 ha introdotto un **nuovo documento di trasporto**, pertanto il DDT fiscale che si è sempre utilizzato per trasportare i sottoprodotti, a partire dal 6 ottobre 2012 non potrà più essere utilizzato.

Si potrà utilizzare in alternativa al citato Documento di Trasporto il Formulario Rifiuti (FIR)?

Il **FIR** è il documento di trasporto previsto per trasportare **solo ed esclusivamente i rifiuti**.

Qualora i materiali da scavo non pericolosi (sebbene in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento) vengano comunque smaltiti presso discariche o impianti di trattamento/recupero autorizzati, il trasporto dovrà avvenire solo con FIR, in quanto rifiuti e non sottoprodotti.

Nel caso in cui, il materiale da scavo venga utilizzato invece come sottoprodotto, l'eventuale fase di trasporto dovrà necessariamente essere documentata dal Documento di Trasporto di cui all'Allegato 6 del Regolamento.

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO

Che cos'è la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU)?

La Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (di cui all'art. 12 del Regolamento) è un documento che deve essere compilato **dall'esecutore** del Piano di Utilizzo a conclusione dei lavori di scavo e a conclusione dei lavori di utilizzo.

Come e a chi deve essere trasmessa?

Deve essere trasmessa con le stesse modalità previste per il Piano di Utilizzo secondo il modello predisposto dall'Allegato 7 del Regolamento e inviato all'Autorità competente (cioè il Comune).

Quali sono i termini entro i quali deve essere trasmessa la D.A.U.?

La Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo deve essere resa entro il termine in cui il Piano di Utilizzo cessa di avere validità. L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo nel termine previsto dal precedente periodo comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.

Per quanto tempo deve essere conservata la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo?

La Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo deve essere conservata **per 5 anni** ed è resa disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data del 6 ottobre 2012, **entro 180 giorni** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (cioè entro il **4 aprile 2013**) i progetti per i quali è **in corso** una procedura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 186, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., **possono essere assoggettati** alla disciplina prevista dal presente Regolamento con la presentazione di un Piano di Utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del Regolamento medesimo.

Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un Piano di Utilizzo ai sensi del citato art.5, i progetti sono portati a termine secondo la procedura prevista dall'articolo 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

SANZIONI

In caso di inottemperanza alla corretta gestione dei materiali di scavo secondo quanto disposto dal presente Regolamento il materiale da scavo sarà considerato rifiuto ai sensi del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni.